
Accesso civico semplice

Informazioni per la presentazione della richiesta

L'accesso civico semplice consente a chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la Fondazione ha l'obbligo di pubblicare e che risultano omessi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Chi può presentare la richiesta

La richiesta può essere presentata da chiunque, è gratuita, non deve essere motivata e deve identificare con sufficiente precisione il documento, l'informazione o il dato di cui si chiede la pubblicazione.

A chi presentare la richiesta

Soggetto competente	Nicoletta Marenzi, Responsabile amministrativo
E-mail	info@fondazione-sangermano.it
PEC	direzione@pec.fondazione-sangermano.it
Indirizzo	Fondazione San Germano ETS, Via F. Repetti 12, 27057 Varzi (PV)
Telefono	0383 544811

Come presentarla

La richiesta può essere inviata tramite e-mail o PEC, spedita per posta ordinaria oppure consegnata a mano presso la sede della Fondazione. Nell'oggetto indicare "Richiesta di accesso civico semplice". Non è obbligatorio utilizzare un modulo prestabilito.

La richiesta deve contenere:

- nome e cognome del richiedente;
- recapito al quale ricevere la risposta;
- indicazione del documento, dell'informazione o del dato di cui si chiede la pubblicazione;
- eventuale indicazione della pagina del sito interessata;
- data e sottoscrizione.

Termine del procedimento

Il procedimento si conclude entro 30 giorni. Se il contenuto è soggetto a pubblicazione, la Fondazione lo pubblica sul sito e comunica al richiedente il relativo collegamento; se è già pubblicato, indica la pagina in cui reperirlo.

Ritardo o mancata risposta

In caso di ritardo o mancata risposta, può essere attivato il potere sostitutivo indicando nell'oggetto "Attivazione del potere sostitutivo - accesso civico semplice".

Titolare del potere sostitutivo	Carlo Albertazzi
E-mail	info@fondazione-sangermano.it
PEC	direzione@pec.fondazione-sangermano.it
Telefono	0383 544811

Tutela dei dati personali

Non inserire dati personali non necessari. L'eventuale documento di identità deve essere trasmesso soltanto quando necessario per identificare il richiedente e secondo l'informativa privacy della Fondazione.

Normativa

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, articolo 5, comma 1.